

## **TI\_GERICHTE 38.2011.9 vom 4. Mai 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-05-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2011.9](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2011.9)

FR: TI\_GERICHTE 38.2011.9 du 4 mai 2011

IT: TI\_GERICHTE 38.2011.9 del 4 maggio 2011

### **Regeste**

Sosp.di 21gg per rifiuto di un POT confermata.Ass.non ha fatto valere validi motivi per ritenere POT inadeguato rispetto a sua età,situaz.pers.o salute.Semplic.sostenuto che il POT non gli avrebbe portato nulla di nuovo nel suo CV.Al mom.assegnaz.POT,inoltre,ass.non aveva iniziato un'attiv.salariata

### **Erwägungen**

#### **E. 16**

capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b. 4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c." Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005). A questo proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato: " In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla remunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98). Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)." In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che: " Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem

Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (...)" L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato. In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom

## **E. 21**

giugno 2010 (cfr. Doc. 11/2) la consulente del personale ha assegnato all'assicurato un programma d'occupazione temporanea organizzato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ nel quale avrebbe dovuto svolgere attività di orticoltura. Nella lettera di assegnazione è stato indicato un grado d'occupazione del 100% da conciliare con l'attività svolta per la \_\_\_\_\_ (attività che, comunque, come è emerso anche nel corso dell'udienza, veniva svolta soprattutto nel fine settimana, cfr. Doc. X, pag. 2). L'assicurato si è presentato il 25 giugno 2010 ed ha comunicato all'organizzatore che avrebbe svolto il programma d'occupazione dal 19 luglio 2010 al 19 gennaio 2011 precisando che "se entro il 19 luglio sarò in possesso di un contratto di lavoro non inizierò il POT" (cfr. Doc. 11/3). Dopo essere stata informata dall'organizzatore del POT che l'assicurato aveva dichiarato la sua eventuale disponibilità ad iniziare il POT solo il 17 luglio 2010 in quanto fino al 16 luglio era impegnato in un corso estivo, circostanza quest'ultima non comunicata al competente URC, la consulente del personale il 7 luglio 2010 ha assegnato all'assicurato il programma d'occupazione temporanea a \_\_\_\_\_ dal 19 luglio al 31 dicembre 2010 (cfr. Doc. 9/1). Il 19 luglio 2010 il ricorrente si è presentato e ha comunicato all'organizzatore che non intendeva frequentare il POT (cfr. Doc. 9/4). Il 16 luglio 2010 ha avuto luogo un colloquio con la sua consulente del personale \_\_\_\_\_, alla presenza della capogruppo \_\_\_\_\_ nel corso del quale \_\_\_\_\_ ha affermato di avere rifiutato il programma di occupazione in quanto dal 30 agosto 2010 avrebbe ripreso un'attività a tempo parziale presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ senza essere tuttavia ormai in possesso del contratto di lavoro (Doc. 7/3). Il 12 luglio 2010 \_\_\_\_\_, a norme del collegio dei docenti ha allestito una dichiarazione del seguente tenore: " Vi comunichiamo che a partire dal 30 agosto il signor RI 1 sarà assunto a tempo parziale presso la nostra scuola. Poiché l'orario generale è ancora in fase di allestimento, non siamo in grado di specificare il numero delle ore e la loro collocazione, tali dettagli vi verranno comunicati non appena saranno stabiliti con certezza." (allegato al Doc. 6) Il 27 settembre 2010 è stato firmato il contratto di lavoro di durata determinata (30 agosto – 30 settembre 2010) quale docente a ore per giardinaggio e lavoro manuale (cfr. Doc. 4/1). Il 27 settembre 2010 è stato pure allestito un contratto di lavoro di durata indeterminata dal 1° ottobre 2010, che prevede un grado d'occupazione del 50% quale docente di materia (giardinaggio, lavoro manuale e doposcuola), (cfr. Doc. 4/2). L'8 novembre 2010 \_\_\_\_\_ segretaria della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, ha così illustrato gli orari di lavoro dell'assicurato: " (...) Mese di settembre (impiego a ore): · lunedì pomeriggio 2 unità didattiche di giardinaggio in VI classe (13.30-15.00) · martedì pomeriggio 2 unità didattiche di doposcuola con la I classe (13.30-15.00) · giovedì

pomeriggio 2 unità didattiche di lavoro pratico in II classe (13.30-15.00) Mese di ottobre (impiego al 50%): - Lavoro pedagogico: · lunedì pomeriggio 2 unità didattiche di giardinaggio in VI classe (13.30-15.00) · martedì pomeriggio 2 unità didattiche di doposcuola con la I classe (13.30-15.00) · giovedì pomeriggio 2 unità didattiche di lavoro pratico in II classe (13.30-15.00) · venerdì pomeriggio 2 unità didattiche di doposcuola con bambini di I-II-III classe (13.00-15.00) - Lavoro amministrativo/manutenzione: · martedì mattina 3,5 ore (8.30-12.00) · giovedì mattina 3,5 ore (8.30-12.00) Il signor \_\_\_\_\_ a partire dal 1° ottobre svolge, oltre a compiti pedagogici, anche lavori amministrativi all'interno del nostro segretariato ed è responsabile della manutenzione dello stabile. Calcolo per stabilire la percentuale di lavoro: Parte pedagogica:

## E. 22

unità didattiche = 100% (vedi regolamento allegato) 8 unità didattiche = 33.35% circa Parte amministrativa: 42 ore = 100% 7 ore = 16.666% Totale %: (33.35 + 16.666)% = 50% circa. " (Doc. 2/1 2.7. Chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato questa Corte ricorda innanzitutto che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. a questo proposito Doc. I e Doc. IX), ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C\_878/2008 del 25 giugno 2009). Ad esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente motivazione: " 4.1 Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen. Ebenso wenig genügt für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes." Ora, nella presente fattispecie, per quel che concerne il programma d'occupazione presso la \_\_\_\_\_, l'assicurato non ha fatto valere alcun valido motivo che permetta di considerare il provvedimento inerente al mercato del lavoro assegnatogli inadeguato rispetto la sua età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute. RI 1 ha infatti semplicemente sostenuto che il POT "non gli avrebbe portato nulla di nuovo per il suo curriculum, se non qualche contatto umano" (cfr. verbale d'udienza Doc. X pag. 2). Al riguardo questo Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993). Poiché questo programma di occupazione rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), RI 1 avrebbe dovuto accettarlo senza

indugio (cfr. STF 8C\_202/2008, 8C\_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che egli non ha invece fatto. A proposito della durata del provvedimento inerente al mercato del lavoro il ricorrente sostiene, a torto, che sarebbe durato soltanto meno di due mesi (cfr. Doc. X pag. 2: "per cui riteneva assurdo recarsi per due mesi da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_"). Infatti, come visto (cfr. consid. 2.5), secondo la giurisprudenza l'assicurato è tenuto ad accettare un programma d'occupazione a tempo parziale che sia compatibile con gli orari di lavoro quale salariato. Ora, nel caso presente, non vi è motivo per non ritenere che l'organizzatore del corso sarebbe stato disposto ad adattare gli orari alla disponibilità del ricorrente (ad esempio impiegandolo al 40%). Decisivo è comunque il fatto che al momento in cui è stato assegnato il POT l'assicurato non aveva ancora cominciato la nuova attività salariata, il cui inizio era comunque previsto per il 30 agosto 2011. Egli avrebbe così dovuto accettare il programma d'occupazione senza indugio e poi ridurlo o se del caso abbandonarlo dopo avere ripreso a lavorare. Al riguardo in una sentenza C 299/03 del 2 aprile 2004 il TFA ha rilevato: " Quant au caractère temporaire du programme d'occupation - qui est par définition limité dans le temps -, ce critère ne fait pas partie des motifs prévus par le législateur permettant de déroger à l'obligation d'accepter le poste (art. 72a al. 2 1ère phrase LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2 let. c LACI). Si l'assurance-chômage a certes entre autres buts de favoriser la réinsertion la plus durable possible du chômeur dans le circuit économique (cf. art. 1a al. 2 LACI, anciennement art. 1er al. 2), l'assuré n'en demeure pas moins tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage. Cela signifie qu'il doit, le cas échéant, accepter une occupation temporaire, quand bien même celle-ci a un caractère subsidiaire par rapport à l'assignation à un emploi fixe et d'autres mesures relatives au marché du travail (art. 72a al. 1 LACI; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 667 p. 242). En tout état de cause, si la recourante s'était vue proposer un travail en cours de programme pour occupation temporaire, elle aurait pu interrompre celui-ci en faveur du poste fixe, sans s'exposer à une quelconque sanction." A ragione dunque, secondo il TCA, l'amministrazione ha concluso che l'assicurato ha colpevolmente rifiutato il programma d'occupazione e gli ha inflitto una sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Anche l'entità della sanzione (21 giorni di sospensione), deve essere confermata, alla luce della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), dalle considerazioni della Sezione del lavoro del 14 aprile 2011 (cfr. consid. 2.4, Doc. XI, allegato B1-2) e dal comportamento dell'assicurato il quale ha ommesso di informare l'amministrazione dello svolgimento di un corso estivo fino al 16 luglio 2010 (cfr. consid. 1.4). Del resto nella già citata sentenza C 299/03 del 2 aprile 2004 l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 21 giorni di sospensione inflitta ad un assicurato che aveva rifiutato un programma di occupazione della durata di due mesi e 20 giorni.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.